

PARERE 13 DICEMBRE 2012
534/2012/I/EFR

PARERE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA, PROPOSTA DAL GSE, PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 marzo 2008, ARG/elt 28/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, PAS 6/10 (di seguito: deliberazione PAS 6/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 183/2012/I/efr (di seguito: deliberazione 183/2012/I/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 196/2012/I/efr (di seguito: deliberazione 196/2012/I/efr);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, prot. Autorità n. 2534 del 19 gennaio 2010, successivamente integrata con lettera del 22 febbraio 2010, prot. Autorità n. 8545 del 23 febbraio 2010 (di seguito: lettera del 13 gennaio 2010);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2012, prot. Autorità n. 12621 del 23 aprile 2012 (di seguito: lettera del 18 aprile 2012);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2012, prot. Autorità n. 40655 del 11 dicembre 2012 (di seguito: lettera dell’11 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 73/07 prevede che le imprese di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indichino le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta dell’Autorità;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 28/08, ha definito la proposta di cui al precedente alinea;
- il decreto ministeriale 31 luglio 2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 73/07, ha definito le modalità secondo le quali le imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:
 - relative alla composizione del mix di fonti energetiche primarie, utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle medesime imprese;
 - relative all’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia;
- il decreto ministeriale 31 luglio 2009 non riguarda le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che sono invece state definite dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 104/11, avvalendosi, per quanto possibile, degli strumenti già resi disponibili dal medesimo decreto ministeriale;
- il decreto ministeriale 31 luglio 2009, tra l’altro, ha previsto che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) definisca una procedura che consenta di:
 - a) certificare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh;
 - b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione;
 - c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto, e che la predetta procedura venga approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità;

- la prima procedura, di cui al precedente alinea, è stata trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Autorità, ai fini del parere di competenza, con lettera del 13 gennaio 2010; in relazione ad essa, l’Autorità, con deliberazione PAS 6/10, aveva espresso un parere favorevole con alcune precisazioni finalizzate a conferire maggiore chiarezza alle indicazioni contenute nella procedura elaborata dal GSE;
- con la lettera del 18 aprile 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità, ai fini del parere di competenza, una versione più aggiornata della procedura sopra richiamata; in relazione ad essa, l’Autorità, con deliberazione 196/2012/I/efr aveva espresso un parere favorevole con alcune precisazioni relative al valore unitario dei corrispettivi da riconoscere al GSE al fine dell’emissione e dello scambio delle certificazioni di origine;
- l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede che “Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, [cioè con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previa proposta dell’Autorità, n.d.r.] sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE”;
- con la deliberazione 183/2012/I/efr, l’Autorità ha presentato la propria proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per l’aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili;
- con il decreto interministeriale 6 luglio 2012, tra l’altro, sono state aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE; in particolare, l’articolo 31 di tale decreto ha previsto che:
 - il GSE aggiorni e proponga, per l’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità, la procedura di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la garanzia d’origine;
 - nell’ambito dell’aggiornamento della procedura di cui al precedente alinea, il GSE definisca le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia d’origine dell’energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonché dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11;
- con la lettera dell’11 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità, ai fini del parere di competenza, una versione più aggiornata della procedura di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009, predisposta dal GSE al fine di tenere conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- le procedure trasmesse con la lettera di cui al precedente alinea prevedono, tra le altre cose, che:

- a) le garanzie d'origine (di seguito: GO) rilasciate nell'anno n hanno validità fino al termine del dodicesimo mese successivo a quello a cui la produzione di energia elettrica è riferita e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno n+1;
- b) dopo tale data le GO ancora nella disponibilità degli operatori risultano scadute e non più utilizzabili dai medesimi;
- c) le GO scadute sono conteggiate dal GSE ai fini della determinazione del mix energetico complementare nazionale;
- le disposizioni di cui al precedente alinea finirebbero per ridurre notevolmente il periodo a disposizione degli operatori per la commercializzazione delle GO relative alle produzioni degli ultimi mesi dell'anno n. Ciò anche tenendo conto del fatto che la direttiva 2009/28/CE consente l'utilizzo di una garanzia d'origine entro dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità energetica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- formulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 31 luglio 2009 e dell'articolo 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, il parere ai fini dell'approvazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della procedura definita dal GSE per la certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- esprimere, in particolare, un parere favorevole sull'intera procedura definita dal GSE per la certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- raccomandare di prevedere l'emissione di GO in acconto in relazione alla producibilità dell'anno n, eventualmente previa verifica di congruità da parte del GSE in relazione alle produzioni a consuntivo dei mesi e anni precedenti, al fine di eliminare le potenziali criticità derivanti dalle ridotte tempistiche di commercializzazione delle GO a consuntivo relative alla produzione degli ultimi mesi del medesimo anno

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 31 luglio 2009 e dell'articolo 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, parere favorevole in relazione alla procedura proposta dal GSE per la certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
2. di raccomandare la previsione dell'emissione di garanzie d'origine (GO) in acconto in relazione alla producibilità dell'anno n, eventualmente previa verifica di congruità da parte del GSE in relazione alle produzioni a consuntivo dei mesi e anni precedenti;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni